


Guida ad un uso consapevole dei sistemi

P2P

e dei programmi di filesharing.



a cura dell'Associazione NEWGLOBAL.IT

www.newglobal.it

per la parte tecnica: Ettore Panella (INFORMATICO) e Francesco Orlando (INFORMATICO)

per la parte legale: Manuel M. Buccarella (giurista informatico)

Vignette e revisione editoriale: Anna Cirillo (insegnante)

Prefazione

Il p2p come tutte le forme di condivisione e di condivisione libera, pone il mondo degli autori e degli editori di fronte alla necessità di un salto logico per ciò che riguarda il marketing commerciale.

Ogni tentativo di carattere repressivo, non solo verrebbe reso inefficace da nuove tecniche, ma sarebbe

in contrasto con la natura stessa della rete, che è comunicazionale e non meramente commerciale. Chi prima acquisisca questa consapevolezza saprà meglio trovare guadagni economici non speculativi nella Rete. Dicendo questo non penso di trovare d'accordo con me le major discografiche. Tuttavia voglio far notare come l'attuale sistema di produzione e distribuzione della musica, basato su grandi costi di distribuzione e su lautissimi compensi per gli intermediari, ma, quel che è peggio, basato spesso su componenti effimere, tipo la foto sul giornale scandalistico o la partecipazione a concorsi e manifestazioni, (ogni riferimento a Sanremo giovani è puramente casuale), penalizzi sia gli autori non "sponsorizzati", sia le piccole case discografiche, ma soprattutto penalizzi la qualità del prodotto. I piccoli prodigi tagliati fuori dai principali canali di diffusione e promozione possono trovare già oggi un valido sistema di promozione gratuita della propria musica attraverso i canali del filesharing. Spesso ascoltando autori e artisti sento citare la parola *arte* o la parola *cultura*. ***Parole importanti. Parole impegnative. Parole che indicano quel percorso che ha trasformato dei primati in Homo Sapiens.*** Non posso a questo punto non pensare che la cultura e l'arte siano beni da rendere facilmente disponibili per tutti e che l'attuale sistema di distribuzione, con i 20 euro circa a CD, non permetta certamente questo. Insomma, se stiamo parlando solo di un volgare bene di consumo, non vale nemmeno la pena di discuterne, ma se stiamo parlando del motore della civiltà umana, dobbiamo invece fermarci a riflettere su come cambiare l'attuale sistema, per dare la giusta soddisfazione agli autori, permettendo altresì un' altissima disponibilità, a prezzi contenuti, del loro lavoro. Ho apprezzato molto questa semplicissima guida, curata dall'associazione "NEWGLOBAL.IT" perché, lungi dal voler incitare gli "amici della Rete" a violare i copyright, si prodiga per un uso consapevole del p2p, dando quelle poche, ma essenziali, informazioni agli utenti, affinché usino saggiamente questo strumento in grado di far sbocciare una nuova stagione di giovani autori e artisti, fuori dagli schemi e dai recinti delle case discografiche. Ritengo infine importante impedire in Italia derive pericolose, come succede negli USA, dove i discografici possono permettersi di obbligare i provider a fare i nomi di utenti sospettati di condividere file in violazione del copyright, senza ordine del magistrato.

A questo punto non mi resta che augurarmi che le tradizioni di civiltà giuridica del nostro paese riescano ad avere la meglio sulle indebite pressioni dell'industria e che il valore della cultura prevalga sulla logica del profitto.

Fiorello Cortiana

senatore Gruppo Verdi

Introduzione: cosa è il P2P

Chi abbia seguito l'affermarsi di Internet dal 1995 ad oggi, si sarà fatta l'idea che la struttura tipica del Cyberspazio sia quella client/ server, ma il progresso tecnologico all'interno del settore delle telecomunicazioni ha ultimamente visto l'affermarsi della struttura Peer to peer, o P2p. La sigla è un'abbreviazione e sta per "condivisione di risorse fra pari". Si tratta dunque di una forma di condivisione di file in cui non è coinvolto un server centrale per assegnare regole di accesso. Essa poggia su una nuova tecnologia che sta andando a riempire, a quanto pare, il vuoto lasciato da Napster nel cuore del popolo della Rete. Peer to peer è un tipo di comunicazione che avviene tra due utenti finali senza l'intermediazione di un server centrale. Quest'ultimo potrà al più svolgere una funzione di autentica iniziale dell'utente, nel momento in cui questi si collegherà al sistema.

Molti software di filesharing, (condivisione di file), oggi presenti in Rete e dalla stessa liberamente scaricabili, tanto per citarne alcuni più noti, WinMX, Kazaa, Gnutella, Freenet, Imesh, Morpheus, vengono sfruttati dagli utenti di Internet per la trasmissione da un utente all'altro, (peer to peer, appunto), di svariati tipi di files, da quelli musicali MP3 ai filmati video, dagli spartiti agli appunti per gli esami, dal software (giochi e applicativi) a loghi e suonerie.

Il prototipo del filesharing è stato per tutti, a livello planetario, Napster, programma di filesharing preso di mira ed in parte sconfitto dalla RIAA, (la potente associazione dei discografici statunitensi), che ha intentato e vinto una serie di cause legali contro l'autore del software, considerato mezzo per la violazione del copyright, ad opera degli utenti connessi a Napster, sui brani musicali e sulle opere cinematografiche condivise tramite il sistema. Napster però non si basava sul sistema P2P puro, bensì su una contaminazione del più consolidato ed usuale sistema client/server.

Vediamo brevemente cosa contraddistingue e differenzia queste architetture.

Il sistema client/server

Chi naviga in Rete abitualmente avrà incontrato spesso i vocaboli server o client. Questo tipo di architettura è ancora molto comune su Internet ed implica il rapporto tra calcolatori denominati "server" ed altri indicati come "client". Lo scopo del server è di soddisfare richieste provenienti dai client.




In pratica il client va a prelevare sul server le informazioni in esso contenute. Per fare un esempio si può pensare ai server appartenenti ad alcune pubblicazioni editoriali, periodici o quotidiani, che pubblicano articoli su di essi. Si tratta di un server Web. Il client che accede a tale server può chiedere allo stesso che gli mostri determinati articoli e il server dovrà soddisfare la richiesta, trasmettendo il materiale atteso dall'utente-client, o, in mancanza di esso, lo avvertirà della non disponibilità di detto materiale. E' possibile che il server sia visitato da più client contemporaneamente e, poichè esso deve dare una risposta a tutti, se il numero dei client è molto alto, le operazioni possono risultrarne notevolmente rallentate. E' per questo, per evitare eccessive lentezze, che i server dei maggiori periodici di stampa sono macchine di notevole potenza.

Analogo discorso si può fare per i server di posta o i server ftp ecc.

I sistemi P2P

Al contrario del sistema client/server, dove alcuni computer sono dedicati a servirne altri, nell'architettura P2P tutti i computer sono paritari, ovvero funzionano sia come client che come server, (li si può anche definire servent).

La sigla P2P abbiamo detto che sta per peer to peer, dove con il termine peer possiamo definire ogni nodo della rete praticamente identificabile nella stragrande maggioranza dei casi con il pc dell'utente.



Le caratteristiche tipiche del P2P sono: l'assenza di un coordinamento centrale e ovviamente di un database unico, che conosca tutti gli utenti, (i peer); l'assenza da parte dell'utente di una visione globale del sistema; la totale autonomia di ogni peer. Anche nel sistema P2P è vitale trovare ciò di cui si ha bisogno. Per questa necessità ad esempio nell'architettura client/server tipica del web si demandava il compito a particolari server chiamati motori di ricerca, nel caso del P2P le funzioni importanti sono:

DISCOVERING: scoprire gli altri peer

QUERYNG: richiesta di contenuti ad altri peer

SHARING: condividere le proprie risorse con gli altri

Per dare una risposta a queste problematiche si può usare:

P2P puro

Un nuovo utente che si collega al sistema P2P, diventando un nodo, (peer), di questa rete, scopre altri utenti, segnala la sua presenza e chiede le informazioni di cui ha bisogno attraverso l'invio di messaggi sulla rete nella speranza di ricevere risposte.

Freenet si basa su una architettura P2P pura.

P2P con discovery server

Ogni nuovo utente, collegandosi al sistema, segnala ad un server centrale la sua presenza e da questo server riceve la lista aggiornata di tutti gli utenti connessi. Questa lista gli servirà per inviare le richieste delle informazioni desiderate a tutti gli iscritti, ricevendo un messaggio di risposta dai peer che posseggono le informazioni volute.

Il caso Napster

Un caso ibrido è costituito da Napster che è una combinazione di architettura client/server e P2P, laddove ogni utente in fase di connessione al sistema manda al server, non solo l'informazione della propria presenza sulla rete, ma anche la lista dei file condivisi, (vale a dire presenti nella cartella che mette a disposizione di tutti gli utenti della rete e che diventa oggetto di scambio e condivisione). Mentre col P2P puro il file voluto deve essere cercato attraverso una serie di richieste agli utenti che si riesce a scovare, nel caso di Napster ogni utente richiede la lista dei file condivisi presenti in quel momento nel sistema e il peer che li mette a disposizione. Utilizzando questa lista, l'utente che cerca un determinato file contatta direttamente il pc dell'utente che lo contiene. Il download avviene passando dal server centrale di Napster, che conosce gli utenti e le operazioni di music sharing che gli stessi compiono passando per il proprio server centrale.

Il P2P ha generato un grande interesse nel mondo scientifico per le sue caratteristiche relative al basso impegno di amministrazione ed all'alta tolleranza ai problemi, diversamente dall'architettura client/server, dove l'avaria ad un server compromette la fruibilità delle informazioni che gestisce. Questa caratteristica rende difficili in una rete P2P gli attacchi DDoS, (attacchi portati attraverso il sovraccarico di un server con richieste inutili, il numero elevatissimo delle quali intasa la coda di risposta del server, costringendo le richieste legittime ad attese esagerate). Inoltre offre notevoli opportunità di condivisione delle proprie risorse individuali.

Pur riconoscendo che il P2P si è particolarmente diffuso nel settore della condivisione dei file, in particolare di quelli musicali, bisogna anche dire che esso trova svariati campi di applicazione, uno dei quali, tra i più interessanti, è senz'altro quello della condivisione dei processori. L'idea, del tutto intelligente, si basa sulla constatazione che il microprocessore di un computer collegato ad Internet è, per la maggior parte del tempo, sotto utilizzato. A partire da questa constatazione è stato sviluppato il progetto Seti@Home per la ricerca di segnali extraterrestri. Ogni utente interessato a parteciparvi, scarica un programmino e lo installa sul proprio pc. Di seguito, all'atto di ogni collegamento, riceve un segnale radio da analizzare. Sfruttando i momenti di non utilizzo del processore da parte dell'utente, il pc analizza il segnale ricevuto e a fine lavoro rimette i dati ai gestori del progetto. In questo modo si realizza un super computer capace di prestazioni straordinarie.

il P2P è legale ?

Esistono disposizioni di legge in Italia che vietino la condivisione di file via Internet? La risposta non è tanto semplice nè immediata. Anzi è piuttosto complessa.

Anzitutto va detto che il P2P in sé, come sistema di scambio e condivisione di file non è vietato dalla legge, Né lo sono i software del tipo di Kazaa, WinMX, Imesh, che consentono lo scaricamento (*download*) di file dal computer di un utente a quello di un altro. Tali software non vengono creati e distribuiti allo scopo di far condividere agli utenti materiali secondo modalità vietate per legge, (brani musicali duplicati senza l'autorizzazione del produttore, opere cinematografiche, videogiochi e software piratati).

Quello che potrebbe rendere illegale un software di filesharing è l'illiceità dei contenuti condivisi dagli utenti. Nel caso dei sistemi P2P, in particolare, l'assenza di un server centrale che smisti ed indirizzi le richieste e che abbia una visione globale degli utenti e dei file contenuti negli hard disk degli stessi, dunque, conoscenza dei file eventualmente illegali, impedisce di considerare il sistema illegale. Anche perchè nel caso dei più moderni applicativi di *filesharing*, (come Freenet), la ricerca dei file e soprattutto la loro condivisione non passa dal server centrale, ma avviene direttamente attraverso i computer-nodi, (*peers*), dei singoli utenti. Il server centrale, utilizzato per l'autentica iniziale dell'utente, non viene invece interessato dalle interrogazioni tra utenti e dal conseguente scambio di file. Insomma la condivisione ed il download passano solo ed esclusivamente per i computer degli utenti, (veri e propri client/server decentralizzati), diventando un fatto personale dei soggetti coinvolti.

Napster fu dichiarato illegale in quanto incentrato su un sistema client/server ibrido. Per via di tale sistema, Napster fu giudicato responsabile di violazione delle norme sul diritto d'autore relativamente ai file musicali Mp3, scambiati dagli utenti senza autorizzazione del discografico, secondo la formula del concorso nell'illecito e della responsabilità oggettiva: per concorso, in quanto avrebbe messo coscientemente a disposizione degli utenti un mezzo – il software – per violare il copyright, senza il quale mezzo tali violazioni non avrebbero potuto essere perpetrate; per responsabilità oggettiva o vicaria in quanto, avendo conoscenza degli utenti e dei file scambiati dagli stessi, non avrebbe impedito la trasmissione di file illeciti. Secondo il Digital Millennium Copyright Act, infatti, un online service provider come Napster ha l'obbligo ed il diritto di controllare gli utenti ed il contenuto dei file dagli stessi scambiati.

Per i moderni sistemi di filesharing, incentrati sul modello P2P, il problema in cui è incappato Napster non si pone. E ciò per l'assenza di un server centrale detentore di informazioni, e perciò un potenziale controllo, sulla globalità degli utenti e dei file condivisi. I server centrali sono infatti utilizzati solo per l'autentica iniziale, mentre le ricerche dei file richiesti dagli utenti avvengono in maniera decentralizzata, sfruttando direttamente ed esclusivamente i computer degli utenti, e lasciando fuori il server centrale di sistema. Dunque Freenet, Gnutella, Imesh non sono illegali. E' di tutta evidenza come i successori di Napster siano stati ideati e costruiti dai propri autori in maniera tale da evitare le non poche rogne che costrinsero Napster alla chiusura.

il filesharing è legale?

Anche in questo caso la risposta non è immediata, ma articolata, dal momento che condividere file o, più semplicemente, contenuti con altre persone via Internet non è di per sé illecito, ma lo diviene allorquando i file o i contenuti condivisi risultino illeciti.

Vediamo i casi concreti.

1) SOFTWARE PROPRIETARIO

La legge italiana sul diritto d'autore consente all'utilizzatore di un programma per elaboratore di tipo "proprietario", (che cioè possa essere utilizzato dall'utente finale solo in forza di un contratto di licenza d'uso a pagamento e spesso implicante molte restrizioni a tutela del diritto dell'autore e della casa di produzione), di effettuare un'unica copia di sicurezza, utile nei casi di malfunzionamento del programma, smarrimento della copia originale etc. Tale copia, salvo autorizzazione della casa di produzione, non può essere ceduta ad altre persone. La duplicazione abusiva, (senza autorizzazione), di un programma per elaboratore è sanzionata penalmente con la reclusione da sei mesi a tre anni e con una multa variabile da cinque a trenta milioni di lire e costituisce inoltre illecito civilistico, che obbliga l'autore della duplicazione al risarcimento dei danni in favore della software house danneggiata. La sanzione penale colpisce ugualmente anche chi duplica abusivamente non a scopo di lucro, bensì per un semplice fine di risparmio personale.

E' evidente che chi trasmette tramite sistemi di P2P software che abbia abusivamente duplicato, al fine di farlo condividere ad altri "amici della Rete", commette reato. Ma qual è la posizione rispetto alla legge di chi, dall'altra parte, scarica una copia non autorizzata del software? Sussiste anche in questo caso il reato di duplicazione abusiva? Qui le opinioni si fanno discordanti, essendoci chi ritiene colui che scarica la copia abusiva non responsabile di una materiale duplicazione, bastando a tal fine quella effettuata a monte. Questa tesi si basa anche sull'opinione che il *filesharing* sia assimilabile al concetto di trasmissione e che l'attività di trasmissione non preveda ulteriori operazioni di tipo attivo, come riproduzioni o duplicazioni, ad opera di chi riceve il file. Per altro la trasmissione di un file illecito sarebbe un fatto personale tra due utenti, (chi riceve e chi trasmette), e non sarebbe attività di distribuzione di materiale pirata, vietata dalla legge e penalmente sanzionata dalla legge italiana, sul diritto d'autore, anche perchè nel caso del *filesharing* la distribuzione è assolutamente a titolo gratuito. Se queste considerazioni valgono a poter escludere una responsabilità penale, non hanno altrettanto valore per quel che attiene la questione del risarcimento dei danni subiti dalle case di software, soprattutto quando si riesca a dimostrare la consapevolezza, (colpa), se non addirittura la volontà, (dolo), nell'arrecare danno alle stesse, con la condivisione di materiale che violi il *copyright*.

Diverso è il discorso quando ad essere scambiate in rete siano copie di sicurezza, legittimamente detenute dall'utente sul proprio computer. Scambiare o condividere in rete copie lecite, in quanto di sicurezza dei programmi, costituisce reato? Secondo alcuni, no. Il *filesharing* è attività riconducibile al concetto di trasmissione, in particolare trasmissione online, e la trasmissione di contenuti leciti, quale una copia di *back up* di un software, non dovrebbe implicare reato. Secondo altri, invece, la condivisione di file integra il concetto di riproduzione, che è diritto esclusivo degli autori ed editori, che possono concedere all'utente il potere di fare un certo numero di copie, oltre a quella legale di *back up*. Chi condivide la propria copia di sicurezza con altri, dunque, potrebbe essere incriminato

per concorso in duplicazione abusiva ed essere condannato al risarcimento dei danni e vedersi risolto il contratto di licenza d'uso per cessione non autorizzata della copia licenziatagli, considerato che la copia di sicurezza dovrebbe essere unica e personale, e perciò non cedibile. Rischia l'incriminazione per duplicazione abusiva anche l'utente che scarichi sul proprio computer una copia del software, purchè sia dimostrata la sua consapevolezza della illiceità del file scaricato e persegua un fine di profitto, potendosi intendere come tale anche il semplice risparmio economico per l'utilizzo personale. Utilizza software non licenziatogli e non ha ottenuto autorizzazione ad avere una copia duplicata del software, men che meno quella di sicurezza di un altro utente che si trovi dall'altra parte del Globo. Rischia anche di dover concorrere a risarcire i danni alla casa di produzione danneggiata.

Quanto detto vale però solo per il software cosiddetto proprietario, quello che viene concesso con licenza spesso non esclusiva, a tempo e per unica copia, ma non vale per il *freeware*, (software che può essere copiato ed utilizzato gratuitamente), e per lo *shareware*, (che è in prova per un determinato e limitato periodo di tempo e che può essere copiato ed utilizzato entro i limiti indicati nella licenza). Ancor meno vale per il software considerato di *public domain*, per il quale l'autore si sia completamente spogliato di ogni diritto riconosciutogli dalle norme in tema di proprietà intellettuale. In quest'ultimo caso chiunque può copiare ed utilizzare il programma, assemblandolo ad altri o modificandolo, (i programmi di dominio pubblico sono spesso accompagnati dall'indicazione "no copyright"). Men che meno si pongono limiti per la distribuzione del software libero. Si possono lecitamente distribuire, gratuitamente o dietro compenso, a seconda dei casi, copie del programma da chi lo riceve in licenza e può esserne copiato e distribuito il codice sorgente e per certi versi anche modificato e manipolato il programma d'origine, per dar vita ad uno nuovo, derivato, da vendere o anche distribuire gratuitamente.

Qualora poi venga distribuito in rete software piratato, essendo state aggirate le misure tecnologiche di protezione del programma, eventualmente poste dal produttore, (codici, *password*, chiavi che proteggono l'opera da duplicazioni o manipolazioni non consentite dalla casa di produzione), occorre sapere che, ai sensi della nuova legge sul diritto d'autore, chi violi le misure tecnologiche di protezione è passibile di condanna penale ed anche di sanzioni amministrative pecuniarie e della confisca del materiale. La pena si aggrava nel caso egli distribuisca tali opere piratate. Gli utilizzatori che, dall'altra parte della Rete, condividessero ed acquisissero copie di programmi piratati non dovrebbero però rispondere di reato penale, a meno che non avessero commissionato direttamente il programma piratato tramite una delle tante messengerie e chat che accompagnano i programmi di file sharing. Potrebbero invece essere costretti a rispondere dei danni nei confronti della *software house* danneggiata, qualora ne venisse provata la colpa o addirittura il dolo.

Dimostrare la consapevolezza dell'utente finale di condividere software che violi il diritto d'autore non è cosa del tutto semplice, e questo ai fini sia penali che civili. Case di produzione e forze dell'ordine, che usano iscriversi ai servizi o adottare potenti sniffer, non sempre leciti, per monitorare le attività degli utenti, non hanno vita facile. Il grado di consapevolezza dell'utente chiaramente sale in funzione della sua esperienza, ma non sempre è facile conoscere in anticipo il contenuto e le caratteristiche del software che si scarica in Rete. Così quando un utente scarica il file denominato "xyz.exe" si può ipotizzare che non ne conosca i contenuti, fintanto che il file non sia stato completamente scaricato. Del resto una volta installato e valutato – ad esempio con una ricerca mediante "Google" - che il programma è di tipo "proprietario", è consigliabile cancellarlo dal computer, al fine di evitare rogne con le forze dell'ordine. Ad ogni buon conto è difficile dimostrare che si fosse consapevoli, almeno in anticipo, della violazione del copyright.

Diverso è quando il file che si scarica si chiami, ad esempio, "segamastersystem3.exe"; nel qual caso sembra logico presupporre che si sia consapevoli del suo contenuto, salvo scoprire di aver scaricato altro, una volta completato il download. Quando si abbia consapevolezza che per utilizzare il gioco legalmente occorre un contratto di licenza sottoscritto con la casa produttrice, (vale a dire recarsi in un negozio e acquistare una copia del programma, ovvero fare visita al sito web del produttore e scaricarlo, previo pagamento con carta di credito), allora si corrono davvero seri rischi, per cui è opportuno eliminare il file tempestivamente dal disco fisso, sperando che le forze dell'ordine non siano già sulle tracce del trasgressore .

2) FILE MUSICALI

I file musicali sono quelli più scambiati in Rete. Dall'originale formato analogico è possibile ottenere un file digitale, (in formato MP3), grazie ad un programma di compressione che sfrutta le tecnologie MPEG. In questo modo i file musicali vengono compressi ed alleggeriti di ben 30 volte. Così diventa facile trasferirli ad altre persone con rapidità, (ma questa dipende anche in gran parte dal modem utilizzato per la connessione). La forma digitale si ottiene attraverso la decodificazione del segnale analogico in una sequenza di numeri.

La legge italiana sul diritto d'autore consente, con riferimento alle opere musicali, all'acquirente di effettuare una sola copia ad uso personale. Il che significa che non si può condividere tale copia con altre persone.

Anche per il filesharing di musica valgono le stesse considerazioni fatte a proposito del software. Taluni sostengono che il filesharing, essendo trasmissione, sia per questo completamente legale. Altri sostengono che il ricevente comunque verrebbe in possesso di copia non autorizzata dell'opera. Sebbene ciò non sia, nella maggior parte dei casi, penalmente perseguibile, (come nel caso del software proprietario), anche in considerazione della gratuità del filesharing, si corre comunque il rischio di dover pagare i danni arrecati alle case discografiche. Infatti il diritto di riproduzione e distribuzione, fatta salva la copia ad uso personale, è esclusivo del produttore.

L'art. 171 - ter della legge italiana sul diritto d'autore prevede testualmente:

"E' punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da cinque a trenta milioni di lire chiunque a fini di lucro: a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento.

2. È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da cinque a trenta milioni di lire chiunque:

- a. riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;*
- b. esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;*

c. *promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1. 3. La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità*".

I principali interrogativi, i più ricorrenti turbamenti del "popolo della rete" si battono proprio sull'interpretazione ed applicazione della richiamata norma della legge sul diritto d'autore. Premesso che non è facile trasferire ad internet ed alla "musica online" quanto previsto dal legislatore prima dell'avvento di internet, va detto che sonni tranquilli dovrebbe correre chi si limiti a scaricare musica da internet senza scopo di lucro, cioè senza rivendere le copie dei brani musicali o dei cd scaricati. Altrettanto tranquillo dovrebbe stare chi mette a disposizione files musicali dalla propria postazione, anche se taluno - soprattutto le case discografiche - sostiene che chi metta consapevolmente a disposizione la propria copia ad una pluralità di utenti, spesso dislocati in punti differenti del pianeta, rischia ugualmente l'incriminazione in quanto cedrebbe a qualsiasi titolo più di 50 copie del medesimo esemplare. In questo caso dovranno essere le indagini condotte dalla magistratura - e si badi bene, solo dalla magistratura - a verificare il numero di condivisioni avvenute online. A nostro sommo parere è alquanto discutibile che una sola copia, condivisa contemporaneamente (anche in differenti giorni) da più di cinquanta utenti integri gli estremi della cessione non autorizzata e costituisca dunque reato. E ciò sulla base del semplice assunto che nel filesharing manca assolutamente l'elemento della riproduzione. Infatti il file viene semplicemente messo a disposizione - o trasmesso - e scaricato dall'altro utente. Il reato viene commesso da chi materialmente mette a disposizione cinquanta differenti copie dello stesso brano musicale o della stessa opera, come nel mondo reale fa chi riproduce e poi vende in una bancarella oltre 50 cd riprodotti da un originale.

3) FILE VIDEO ED OPERE CINEMATOGRAFICHE

Lo stesso discorso fatto per i file musicali vale per i file, per la maggior parte in formato MPEG, che riproducono opere cinematografiche o sequenze di film.

Il ruolo dei fornitori di accessi ad Internet (Isp)

Le pressioni che in questi giorni i discografici americani stanno mettendo in atto nei confronti dei fornitori di accessi ad Internet, (Internet Service Provider), al momento non sono consentite dalle norme vigenti in Italia. Negli Usa la Riaa è riuscita a costringere un provider, direttamente e senza ordine del magistrato, a consegnare l'identità di due utenti che condividevano file musicali protetti dal diritto d'autore. In Italia i provider non sono responsabili delle attività, eventualmente illecite, degli utenti che fanno filesharing e possono ricevere ordini soltanto dalla magistratura o da Autorità amministrative di vigilanza.

A DOMANDA L'AVVOCATO RISPONDE

Una piccola raccolta delle domande più emblematiche giunte alla casella p2p@newglobal.it con le risposte dell'avvocato Manuel Buccarella

DOMANDA

Sono stato raggiunto da una raccomandata del mio provider ADSL nella quale mi si informa che è giunta segnalazione riguardo alla mia violazione dei diritti d'autore, specificatamente per la distribuzione di film tramite internet. Mi si sollecita perciò ad inviare le mie osservazioni al riguardo pena la sospensione del servizio e l'avvio di procedure legali. Che fare?

RISPOSTA

Fortunatamente, al momento, il provider non ha, ai sensi del d.lgs. sul commercio elettronico del 28 marzo 2003, alcun obbligo generale di sorveglianza sulle attività condotte dagli utenti. Non può né soprattutto deve fornire informazioni sul conto dei propri clienti a chi le chieda senza giustificato motivo; può solo fornire informazioni all'autorità giudiziaria ovvero alla polizia postale ed alla Guardia di Finanza se delegate di indagine. Al posto tuo starei molto attento al provider, che tra l'altro potrebbe aver violato la normativa sulla privacy predisponendo una lettera dal contenuto monitorio

Poiché il tema è abbastanza dibattuto e presenta diversi punti di vista cito il caso del Canada. Dalla autorevole rivista online Punto Informatico

<http://punto-informatico.it/p.asp?i=46293>

P2P e Canada, quando il download è legale Lo sostengono quelli dell'Ufficio copyright, secondo cui scaricare da internet non può essere considerato illegale. La cosa non va giù alle major che annunciano: non decide l'Ufficio, decideranno i tribunali. Ma il DMCA in Canada non c'è

DOMANDA

Buongiorno mi chiamo XXXXX e vorrei sapere se è illegale e perseguibile scambiarsi con Souseek brani di musica come b-sides o brani vecchi, anche da cd bootleg di concerti ecc.. non disponibili in commercio perché fuori catalogo o non più disponibili. L'unico modo per un fan di un artista di poter sentire un certo brano può essere solo tramite lo scambio, esempio con souseek, che mi hanno riferito non essere uno spywhere. Vorrei avere dei chiarimenti sull'uso di Souseek.

Grazie

RISPOSTA

Quanto alla possibilità di scaricare brani come bsides e brani vecchi anche da cd bootleg vale sempre il solito discorso; se la casa discografica e/o l'autore ha messo a disposizione i diritti di riproduzione oppure li ha dichiarati di pubblico dominio rinunciando al copyright, (qualora fossero ancora coperti e cioè prima di 70 anni dalla morte dell'ultimo autore), allora i brani o l'intera opera possono essere scaricati liberamente, altrimenti puoi rischiare conseguenze (mi riferisco soprattutto alla possibilità di dover risarcire i danni). Per i bootleg l'illegalità sarebbe doppia. Il bootleg già di per sé è una pubblicazione pirata, in quanto trattasi di registrazioni dal vivo non autorizzate

DOMANDA

Salve, Ho letto con piacere il vostro articolo su internet riguardo il file sharing, ma, volevo porVi due domande:

1- Chi scarica canzoni tramite programmi come WinMix, Bear Share, ecc., può essere rintracciato dagli organi di Polizia di Stato o Guardia di Finanza?

2- Se si, di cosa si può essere incriminati e, quali sono le conseguenze economiche e penali?

RISPOSTA

Direi proprio di sì. Si può essere rintracciati caro XXXXX. Dipende comunque anche dalle caratteristiche del software di filesharing ossia se lo stesso consente oppure no di risalire all'Ip number dello scaricatore e dunque all'identità dello stesso, oppure dai sistemi di indagine usati dalle forze di polizia....

Per quanto riguarda invece il secondo quesito Ti rispondo riportandoti le

parti più significative dell'art. 171 ter legge diritto d'autore:

"1. È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da cinque a trenta milioni di lire chiunque a fini di lucro: a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; 2. È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da cinque a trenta milioni di lire chiunque: a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1; c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1. 3. La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità. "

Qualcuno discute della sicurezza delle conseguenze penali, ma questo tema è affrontato nella guida in maniera esaustiva. Quanto alle possibili sanzioni economiche, (risarcimento danni), esse non sono facilmente quantificabili e dipendono dal danno effettivamente patito dalla casa discografica e dall'autore oltre che dall'effettiva incidenza dell'opera del singolo scaricatore sulla causazione del danno. Negli Stati Uniti infatti le case discografiche promuovono azioni per svariati milioni di dollari contro una pluralità di utenti.

Ad ogni buon conto, volendo ulteriormente commentare quanto sancito dall'art. 171 ter della legge sul diritto d'autore, la sanzione penale può operare nei confronti di chi abusivamente duplica, riproduce, distribuisce etc a scopo di lucro. Questo significa che sia chi scarica che chi mette a disposizione dei files musicali rischia l'incriminazione solo se lo fa a scopo di lucro.

A norma poi del comma 2 dello stesso articolo, "è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da cinque a trenta milioni di lire chiunque: a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi".

Le conseguenze penali sono dunque previste sia per chi riproduce o duplica - vale a dire per chi scarica - oltre 50 copie o esemplari dello stesso cd o di brani musicali, sia per chi trasmette o diffonde abusivamente o cede a qualsiasi titolo oltre 50 copie o esemplari - cioè per chi consente ad altri utenti di condividere oltre 50 copie. Il punto della questione è se il mettere a disposizione un'unica copia ad una pluralità di utenti - che possono essere, grazie alla Rete, più di 50 - possa integrare la fattispecie di reato. A parere di NewGlobal.it la copia resta unica ed il reato non è commesso. **Ma attenzione, le case discografiche sono di parere opposto !**

DOMANDA

Salve. Ho letto la vostra guida all'utilizzo dei sistemi p2p. Sono interessato soprattutto ai file musicali. Avrei bisogno di un chiarimento se possibile. Poco tempo fa (22.12.2003) ho posto un quesito all'indirizzo mail dell'Ufficio relazioni con il Pubblico della SIAE chiedendo se si potevano fare copie di cd musicali da originali non in mio possesso, (ergo...se mi potevo registrare un cd musicale originale prestatomi da un amico), con risposta affermativa se il fatto avveniva esclusivamente per uso personale. Ora, la risposta mi sembra chiara io posso copiare qualche cd originale da amici purchè non lo faccia per lucro.ma poi ho letto la vostra guida ove è scritto che solo chi possiede l'originale ha il diritto di farsi una copia. Qual'è la versione giusta???

RISPOSTA

Caro XXXXX, riporto fedelmente quanto previsto dalla legge italiana sul diritto d'autore. Sezione II

- *Riproduzione privata ad uso personale Art. 71-sexies 1. E' consentita la riproduzione privata di fonogrammi e videogrammi su qualsiasi supporto, effettuata da una persona fisica per uso esclusivamente personale, purché senza scopo di lucro e senza fini direttamente o indirettamente commerciali, nel rispetto delle misure tecnologiche di cui all'articolo 102-quater. 2. La riproduzione di cui al comma 1 non può essere effettuata da terzi. Stando dunque al disposto di cui al comma 2^a dell'art. 71-sexies la riproduzione è consentita, (sempre che non venga fatta in violazione di eventuali misure tecnologiche di protezione), se fatta personalmente da chi detiene l'originale o la copia legittimamente concesso dall'autore e/o produttore.*
- La riproduzione non può essere effettuata da terzi. Quindi la riproduzione può essere effettuata ad uso personale solo dal tuo amico. L'eventuale cessione della riproduzione non autorizzata non costituisce reato, (se priva dello scopo di lucro), ma può determinare responsabilità civile in sede appunto di eventuale processo civile.

DOMANDA

Come la maggior parte degli utenti che si collegano ad internet utilizzo winMx per scaricare degli mp3 e dei software. Avendo l'adsl e un IP fisso, sarei ovviamente un bersaglio facile da parte della finanza per una denuncia. perciò per come e' stato pensato il p2p mi sembra di aver capito, (dopo aver letto la Guida), che per un problema di decentralizzazione da un server centrale (tipo napster) nessuno possa ricavare i dati personali dell'utente. Quindi pur essendo illegale il filesharing di file musicali, fino a che punto puo' la finanza rintracciare la mia chiamata ?... oppure il problema verra' risolto solo nel momento in cui decideranno (anche se illiberale) di filtrare i servizi di filesharing ?

RISPOSTA

Le cose stanno in maniera un po' diversa. Nel caso di Napster la configurazione del software consentiva al gestore del sistema di monitorare gli utenti ed il contenuto dei file scaricati; per questi motivi la Giustizia statunitense ha ritenuto Napster "illegale"; nel caso dei moderni sistemi P2P, invece, proprio per sollevare da responsabilità legali il gestore del sistema, la configurazione del software non consente al gestore di Winmx, ad esempio, di avere una visione ed un controllo dell'identità degli utenti e dei contenuti scambiati in rete.

Va da se che un sistema completamente decentrato rende molto difficile l'individuazione degli utenti e di cosa stanno facendo ma ovviamente non impossibile.

L'IP statico rende più agevole l'identificazione dell'utente ma certo chi ha l'IP dinamico non è che abbia un grande vantaggio, il fornitore conosce sempre a chi è stato assegnato un IP sia pur temporaneamente come nel caso del dinamico.

DOMANDA

Sul sito: <http://www.proteofaresapere.it/contributi/rete66.htm> ho letto che la finanza di Milano ha attivato una serie di denunce per violazione del diritto d'autore per il filesharing. Pero'... avranno considerato così di filesharing con p2p tipo winmx ? Quanto e' sicuro winmx e quindi il peer to peer per l'anonimato ? E poi non e' illegale utilizzare da parte della finanza software per rintracciare il traffico in rete (tipo sniffer)

RISPOSTA

La finanza può utilizzare dei sistemi investigativi - anche software; non lo possono fare i privati, che incorrerebbero in una indebita violazione della privacy.

DOMANDA

"MA non e' illegale, anche se e' la finanza a farlo,.vedere chi scarica cosa?"

RISPOSTA

Dunque, nel caso in cui una procura della repubblica decida di aprire delle indagini relative a reati commessi attraverso mezzi di comunicazione informatici e/o telematici, deve chiedere al Gip l'autorizzazione perchè Polizia Postale o Gdf - a seconda dei casi - svolgano delle intercettazioni di tipo telematico o informatico. Tra i mezzi a disposizione vi sono evidentemente anche gli sniffer. In

caso di particolare urgenza, il pm può disporre autonomamente delle intercettazioni telematiche, comunicando l'avvio delle stesse al Gip entro 24 ore che convalida il provvedimento nelle successive 48 ore: art. 266-bis, p.p. 266-bis (1). Intercettazioni di comunicazioni informatiche o telematiche. - 1. Nei procedimenti relativi ai reati indicati nell'art. 266, nonché a quelli commessi mediante l'impiego di tecnologie informatiche o telematiche, è consentita l'intercettazione del flusso di comunicazioni relativo a sistemi informatici o telematici ovvero intercorrente tra più sistemi (p.p. 2683-bis, 6-8). art. 267, p.p. 267 (1). Presupposti e forme del provvedimento. - 1. Il pubblico ministero richiede al giudice per le indagini preliminari (p.p. 328) (2) l'autorizzazione a disporre le operazioni previste dall'art. 266. L'autorizzazione è data con decreto motivato (p.p. 1253 , 2692) quando vi sono gravi indizi di reato e l'intercettazione è assolutamente indispensabile ai fini della prosecuzione delle indagini (3). 1-bis (4). Nella valutazione dei gravi indizi di reato si applica l'articolo 203. 2. Nei casi di urgenza, quando vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave pregiudizio alle indagini, il pubblico ministero dispone l'intercettazione con decreto motivato (p.p. 1253), che va comunicato immediatamente e comunque non oltre le ventiquattro ore (p.p. 1725) al giudice indicato nel comma 1. Il giudice, entro quarantotto ore dal provvedimento (p.p. 1725), decide sulla convalida con decreto motivato (p.p. 2692). Se il decreto del pubblico ministero non viene convalidato nel termine stabilito, l'intercettazione non può essere proseguita e i risultati di essa non possono essere utilizzati (p.p. 191). 3. Il decreto del pubblico ministero che dispone l'intercettazione indica le modalità e la durata delle operazioni. Tale durata non può superare i quindici giorni (p.p. 1725), ma può essere prorogata dal giudice con decreto motivato (p.p. 1253) per periodi successivi di quindici giorni, qualora permangano i presupposti indicati nel comma 1. 4. Il pubblico ministero procede alle operazioni personalmente ovvero avvalendosi di un ufficiale di polizia giudiziaria (p.p. 57). 5. In apposito registro riservato tenuto nell'ufficio del pubblico ministero (5) sono annotati, secondo un ordine cronologico, i decreti che dispongono, autorizzano, convalidano o prorogano le intercettazioni e, per ciascuna intercettazione, l'inizio e il termine delle operazioni (att. p.p. 892). e' sufficiente ? Comunque in presenza di una notizia di reato anche a carico di ignoti- fermo restando che la Gdf ma anche il privato che intercetta le comunicazioni telematiche senza input dell'Autorita' Giudiziaria lo fa a suo rischio e pericolo - anche penale - l'adozione di strumenti di intercettazione è legale se sotto il dominio dell'Autorita' Giudiziaria.

DOMANDA

Ho letto l'articolo di Ettore Panella e vorrei sapere se la condivisione di film su programmi p2p è illegale e se posso incappare in problemi legali. Grazie e arrivederci.

RISPOSTA

La condivisione è vietata dalla legge. Ognuno di noi può avere una copia di back up (fair use) ad uso esclusivamente personale. Non può cioè diffonderla o consegnarla a terze persone.

DOMANDA

Se mi arriva una denuncia per aver scaricato dei file da internet che devo fare?

RISPOSTA

E' evidente che devi rivolgerti ad un legale esperto di Internet. Hai molte possibilità per difenderti, se fai caso a quanto scritto nella Guida e soprattutto nella sua ultima versione. Comunque l'associazione NewGlobal.it è a tua disposizione all'indirizzo p2p@newglobal.it

Conclusioni

Queste poche pagine di guida non possono sicuramente vantare pretese di esaustività rispetto al P2P: troppi cambiamenti tecnici e normativi si susseguono a breve distanza di tempo. Per questo l'associazione NewGlobal.IT ha creato un indirizzo specifico, p2p@newglobal.it, cui poter fare riferimento per chiarimenti o consigli legali.

Riguardo all'argomento della nostra guida, noto con piacere come, finalmente, dopo un periodo di attacchi sotterranei, nascosti dietro la crociata contro la pedofilia, usata come un grimaldello per scardinare Internet, i "conservatori" degli interessi e delle istanze delle società pretelematiche comincino ad uscire allo scoperto. Tra questi le Major, sostenendo che il P2P serva solo a violare il copyright, si sono contrapposte ai gestori di sistemi peer to peer ed ai loro utenti che, con giusta ragione credo, ritengono questo mezzo portatore di enormi potenzialità. Internet ed il progresso tecnologico hanno cambiato radicalmente le carte in tavola. Un tempo per stampare un libro o incidere un disco e poi distribuire il prodotto occorreva l'impiego di enormi capitali. Perciò gli intermediari, editori o case discografiche, avevano un senso. Oggi che queste stesse operazioni possono essere condotte a costi irrisori, il bisogno di intermediari viene meno, Internet sta cancellando tutte le forme di intermediazione, che non aggiungono valore ai prodotti e, fatalmente, anche il mondo della discografia dovrà prenderne atto per riorganizzarsi. Chi però si fermasse a considerare in maniera non superficiale questo scontro, non potrebbe fare a meno di notare che esso in realtà si inserisce in un quadro più ampio, nello scontro sul ruolo e sul possesso della conoscenza nel nuovo millennio. La frattura ormai è insanabile e forme di pirateria o appropriazione indebita venute alla luce, soprattutto nel campo della genetica, hanno reso evidente la necessità di intervenire al più presto. L'attuale quadro legislativo nazionale ed internazionale accentua in maniera estrema il possesso della conoscenza, spacciandola come diritto d'autore pur essendo più corretto definire diritto di sfruttamento da parte degli intermediari e, quel che è peggio, tutte le richieste delle multinazionali e le ipotesi di modifica tendono a esasperare ulteriormente un quadro già fortemente compromesso. Il confronto in atto è il vero confronto epocale, il vero problema. Le società umane si sono evolute utilizzando le conoscenze delle generazioni che le hanno precedute, ergendosi, secondo la ben nota metafora, come nani sulle spalle dei giganti. Il processo va avanti e il volerlo bloccare con pretese di tutela eccessiva, equivale a porre un ostacolo al progresso stesso. Ogni nuova realizzazione si basa nella stragrande maggioranza su idee ed esperienze di altri e solo una piccola parte di essa è imputabile direttamente all'autore. Per questi motivi è più urgente che mai riorganizzare il nostro sistema in modo da garantire un giusto compenso agli autori, (non agli intermediari), evitando però ogni degenerazione, tipo diritti di autore validi fino a 70 anni dalla morte, o brevetti sul software...

Ettore Panella

Presidente dell'associazione NewGlobal.it